

Legge
sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino
 (del 14 aprile 1997)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visti:

- il messaggio 3 maggio 1994 no. 4241 del Consiglio di Stato;
- il rapporto 28 febbraio 1997 no. 4241 R della Commissione della legislazione,

decreta:

Definizione, personalità giuridica

Art. 1 ¹La Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.

²La personalità giuridica di diritto pubblico è riconosciuta alla Chiesa cantonale ed alle Comunità regionali.

Autonomia

Art. 2 ¹La Chiesa cantonale e le Comunità regionali sono autonome. Nei limiti della presente legge esse:

- a) stabiliscono le regole necessarie alla loro organizzazione ed all'assolvimento dei rispettivi compiti;
- b) organizzano e gestiscono liberamente i propri beni e risorse.

²Le attività pastorali e di culto non soggiacciono alla presente legge.

Statuti

Art. 3 ¹L'organizzazione ed il funzionamento della Chiesa cantonale e delle Comunità regionali sono stabiliti negli statuti.

²Gli statuti devono in particolare definire gli organi, disciplinare le loro competenze e il loro funzionamento.

³Gli statuti delle Comunità regionali sono adottati dalle rispettive assemblee dei membri.

⁴Gli statuti devono essere conformi alla Costituzione e alle leggi ed entrano in vigore con la loro approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Membri

a) appartenenza

Art. 4 Gli statuti fissano le condizioni d'appartenenza alle Comunità regionali rispettivamente alla Chiesa cantonale.

b) diritto di voto e di eleggibilità

Art. 5 Ogni appartenente alla Chiesa cantonale ed alle Comunità regionali di sedici anni compiuti, svizzero o residente, ha diritto di voto e di eleggibilità.

Tale diritto viene esercitato nella Comunità regionale di residenza.

Obbligo di notifica di un procedimento penale

Art. 5a¹ Il procuratore pubblico notifica al presidente del Consiglio sinodale, entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un pastore o un diacono quando l'ipotesi di reato è tale da pregiudicare l'esercizio della funzione.

Rimedi di diritto

Art. 6 ¹Lo statuto della Chiesa cantonale stabilisce i rimedi di diritto contro le decisioni dei suoi organi e delle Comunità regionali.

²Le decisioni dell'ultima istanza sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.²

Norma transitoria

¹ Art. introdotto dalla L 15.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 52.

² Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.

192.100

Art. 7 La Chiesa cantonale e le Comunità regionali esistenti sono tenute a conformarsi alla presente legge entro il 31 dicembre 1998.

Entrata in vigore

Art. 8 ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.³

Pubblicata nel BU **1997**, 437.

³ Entrata in vigore: 1 luglio 1998 - BU 1997, 437.